

In relazione al decreto
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- ☐ favorevole
☐ non favorevole

favorevole condizionato dalla assenza di un regolamento applicativo della norma generale per i casi specifici delle attività estrattive e/o di una interpretazione autentica degli artt. 64 e 130 della LR 30/2015

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- ☐ Direttore-Attività di Parco
☐ Affari contabili e personale
☐ Difesa del suolo
☐ Interventi nel Parco
☐ Lavori pubblici
☒ Pianificazione territoriale
☐ Ricerca e conservazione
☐ Valorizzazione territoriale
☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

*la presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio on line del sito internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi*

Il Direttore (o suo delegato)

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



Parco Regionale delle Alpi Apuane

Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino

n. 8 del 21.10.2016

Oggetto: Cava Calacatta, Comune di Carrara, lavori eseguiti in difformità del Nulla osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

Il Presidente

Visto l'art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le funzioni del Presidente del Parco;

Visto l'art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall'art. 20 di cui al punto precedente;

Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico, con l'emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e ordinanze;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del Parco n. 16 del 22 luglio 2016 che approva il Regolamento organizzativo sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino;

Richiamata la propria Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 1 del 03.06.2016, relativa alla Cava Calacatta e trasmessa alla ditta Guido Fabbricotti fu B. Successori srl, con cui:

- si ordina l'immediata sospensione delle attività realizzate in difformità dal Nulla osta del Parco;
- si ordina la "riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali" come previsto dall'art. 64, comma 1, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, nonché "la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche" come previsto dall'art. 130, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30;
- si rinvia ad una propria successiva, specifica ordinanza, l'indicazione delle modalità con cui realizzare l'ordine di riduzione in pristino di cui al punto precedente;

Preso atto che la ditta Guido Fabbricotti fu B. Successori srl ha trasmesso al Parco un primo progetto di "riduzione in pristino" con nota del 23.08.2016, acquisita al protocollo del Parco in data 24.08.2016 al n. 3111 e che a seguito del parere espresso dalla Commissione tecnica del Nulla osta nella riunione del 07.09.2016 e comunicato alla ditta durante incontri intercorsi, la stessa ha riformulato e trasmesso un nuovo progetto di "riduzione in pristino" con nota del 18.10.2016, acquisita al protocollo del Parco in data 20.10.2016, al n. 3578;

Visto il parere istruttorio espresso dalla Commissione tecnica del Nulla osta nella riunione del 21.10.2016, il cui verbale è allegato alla presente Ordinanza, con cui si valuta che il progetto di ripristino presentato in data 20.10.2016, può essere realizzato al fine di ottemperare alla riduzione in pristino e alla risistemazione ambientale della cava Calacatta;

Considerato che nel parere istruttorio di cui sopra si precisa che la morfologia precedente le opere difformi, non viene ricostruita nella sua forma originaria nei seguenti casi:

1. nel cantiere a cielo aperto il versante viene ricostruito con altezze inferiori a quelle originarie al fine di garantire la stabilità dell'opera anche ai fini della sicurezza dei lavoratori sottostanti;
2. nel cantiere a cielo aperto il versante viene ricostruito con morfologie diverse da quelle originarie al fine di consentire l'accesso al sotterraneo e la prosecuzione delle attività di coltivazione;
3. nei cantieri in sotterraneo le gallerie difformi sono ripristinate non tramite un completo riempimento bensì tramite la realizzazione di una barriera di massi ciclopici della altezza di 2,5 metri, che ne occluda l'accesso;

Visto che la Commissione tecnica del Nulla osta ha accolto la motivazione di cui al punto 1) relativa alla necessità di garantire la stabilità dell'opera anche ai fini della sicurezza dei lavoratori sottostanti;

Ritenuto di accogliere la motivazione di cui al punto 2), al fine di consentire la prosecuzione delle attività di coltivazione della cava Calacatta, da parte della ditta Guido Fabbricotti fu B. Successori srl, che sul progetto di coltivazione della cava ha ricevuto parere favorevole con prescrizioni dalla Conferenza dei servizi convocata dal Parco in data 30.03.2016, i cui effetti sono al momento sospesi in attesa della conclusione delle procedure sanzionatorie di cui alla presente Ordinanza;

Ritenuto, in attesa che il Consiglio direttivo del Parco adotti il definitivo e completo "Regolamento applicativo per le ordinanze di sospensione e riduzione in pristino", di assumere la costruzione di barriere di massi ciclopici della altezza di 2,5 metri ad occlusione dell'accesso delle gallerie scavate in difformità, quale opera di riduzione in pristino, anche in ragione del parere acquisito dalla Avvocatura Regionale della Toscana in data 20.09.2016 protocollo 3309, secondo cui nelle aree estrattive interessate da opere difformi, successivamente all'avvenuto ripristino, può proseguire la normale attività di cava;

Visto altresì il parere favorevole all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, rilasciato per le opere difformi di cui alla presente Ordinanza, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle Province di Lucca e Massa Carrara, con nota n. 8676 del 09.08.2016;

ORDINA

alla ditta Guido Fabbricotti fu B. Successori srl, c.f. e p.iva 00052610458, con sede in Via Roma 16, Carrara, con effetti dalla data di notifica della presente ordinanza:

- a) la “riduzione in pristino, la risistemazione e l’eventuale ricostruzione dell’assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali” come previsto dall’art. 64, comma 1, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, nonché “la risistemazione ambientale, comprensiva dell’assetto definitivo delle discariche” come previsto dall’art. 130, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, per le opere eseguite nella Cava Calacatta n. 10, in difformità dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del Parco, secondo le modalità previste nel progetto di “riduzione in pristino” trasmesso con nota del 18.10.2016, acquisita al protocollo del Parco in data 20.10.2016, al n. 3578;
- b) di realizzare la “riduzione in pristino” con le modalità indicate al punto precedente **entro 30 giorni** dalla notifica della presente ordinanza;
- c) di comunicare al Parco l’avvenuta *fine lavori* delle opere di “riduzione in pristino” di cui alla presente ordinanza;

DEMANDA

al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza da parte della ditta Guido Fabbricotti fu B. Successori srl;

DISPONE

- che la presente ordinanza venga notificata con posta elettronica certificata alla ditta Guido Fabbricotti fu B. Successori srl, c.f. e p.iva 00052610458;
- l’affissione all’albo pretorio on line del presente atto;
- l’invio in copia della presente ordinanza al Comune di Carrara per opportuna conoscenza e competenza;

COMUNICA

- che il Responsabile del Procedimento è il dott. arch. Raffaello Puccini, Coordinatore del Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane;
- che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica;

Il Presidente
Alberto Putamorsi



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Commissione dei Nulla osta del Parco

Cava Calacatta, Comune di Carrara, lavori eseguiti in difformità dal Nulla osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall'art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30. Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino.

PARERE ISTRUTTORIO del 21.10.2016

*Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni
dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...*

dott. arch. Raffaello Puccini

*specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche,
idrogeologiche e climatiche*

dott.ssa geol Anna Spazzafumo

*specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e
delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni
floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche*

dott.ssa for. Isabella Ronchieri

La Commissione tecnica del Nulla osta,

Vista l'Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 1 del 03.06.2016 relativa alla Cava Calacatta e trasmessa alla ditta Guido Fabbricotti fu B. Successori srl con cui si ordina l'immediata sospensione delle attività realizzate in difformità dal Nulla osta del Parco e si ordina altresì la relativa *riduzione in pristino* secondo le modalità che verranno indicate con ulteriore e specifica ordinanza;

Visto il parere tecnico rilasciato nella precedente seduta del 7 settembre 2016, con cui si chiede al proponente di riformulare il progetto di riduzione in pristino presentato in data 24.08.2016, protocollo n. 3111, prevedendo la ricostituzione della morfologia originaria, precedente le opere difformi;

Visto il progetto di riduzione in pristino riformulato e trasmesso al Parco dalla ditta Guido Fabbricotti fu B. Successori srl in data 20.10.2016, protocollo n. 3578;

Considerato che il progetto di riduzione in pristino di cui sopra propone la ricostruzione di una morfologia che non corrisponde a quella originaria e che il proponente e il professionista incaricato indicano le seguenti motivazioni a giustificazione di tale mancata completa ricostruzione:

- nel cantiere a cielo aperto non è possibile ricostruire la totalità del materiale asportato in difformità, in quanto la ricostruzione delle altezze originarie, con blocchi ciclopici e con materiale detritico, non garantirebbe la stabilità dell'opera anche ai fini della sicurezza dei lavoratori sottostanti;
- le opere di ricostruzione degli esterni, non ripropongono la morfologia originaria anche per consentire alla ditta di accedere al sotterraneo e continuare la attività di coltivazione;

Considerato che le difformità eseguite, sia a cielo aperto che in sotterraneo, ricadono tutte all'interno dell'area contigua di cava come definita dalla legge regionale n. 65/1997;

Visti i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 1967 e in data 20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto *Ordinanze di sospensione e riduzione in pristino ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015*;

Considerato che l'Avvocatura Regionale, nei pareri sopra richiamati, per le aree estrattive interessate da opere difformi in cui è stato realizzato il ripristino, *“non vede motivi preclusivi alla prosecuzione della l'attività di cava a condizione che l'area sia integralmente recuperata e l'attività sia regolarmente autorizzata”*;

Considerato che durante il sopralluogo del Parco è stato verificato quanto segue:

- all'interno dell'area oggetto delle attività difformi, non sono state rilevate cavità carsiche o fratture beanti;
- le opere realizzate in difformità non hanno danneggiato la componente naturalistica in quanto sostanzialmente non presente in un'area completamente trasformata dalla decennale attività di coltivazione;
- le opere realizzate in difformità non hanno interessato le discariche di cava;

Precisato che la morfologia precedente le opere difformi, non viene ricostruita nella sua forma originaria nei seguenti casi:

- 1) nel cantiere a cielo aperto il versante viene ricostruito con altezze inferiori a quelle originarie al fine di garantire la stabilità dell'opera anche ai fini della sicurezza dei lavoratori sottostanti;
- 2) nel cantiere a cielo aperto il versante viene ricostruito con morfologie diverse da quelle originarie al fine di consentire l'accesso al sotterraneo e la prosecuzione delle attività di coltivazione;
- 3) nei cantieri in sotterraneo le gallerie difformi sono ripristinate non tramite un completo riempimento bensì tramite la realizzazione di una barriera di massi ciclopici della altezza di 2,5 metri, che ne occluda l'accesso;

Ritenuto di prendere atto e accogliere la motivazione di cui al punto 1) relativa alla necessità di garantire la stabilità dell'opera anche ai fini della sicurezza dei lavoratori sottostanti, espressa sulla base di valutazioni tecniche del professionista incaricato e competente in materia di stabilità dei versanti;

Ritenuto di rinviare al giudizio del Presidente del Parco l'accoglimento della motivazione di cui al punto 2), in quanto la stessa, funzionale ad una celere ripresa delle attività di coltivazione, mette in campo valutazioni logistiche e socio-economiche e non tecniche;

Ritenuto che quanto indicato al punto 3), secondo cui il ripristino delle gallerie difformi avviene tramite una barriera di massi ciclopici e non tramite il loro completo riempimento, è certamente una azione ripristinatoria, ma in assenza di un *“Regolamento applicativo per le ordinanze di sospensione e riduzione in pristino”* non è al momento possibile valutare se tale area possa intendersi come *“area integralmente recuperata”*.

Valuta che il progetto di ripristino presentato dalla ditta Guido Fabbriotti fu B. Successori srl in data 20.10.2016, protocollo n. 3578, con le considerazioni e condizioni sopra richiamate, possa essere realizzato al fine di ottemperare alla *“riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali”* nonché alla *“risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche”* come previste dagli articoli 64 e 130, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.